

SUNTO DEL RICORSO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

Sez. V – U.P. 21/02/2024

Notifica per pubblici proclami del ricorso r.g. 14807/23

Il ricorso numero di registro generale 14807 del 2023, pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione V, è stato proposto dalla D.S.B. Immobiliare S.r.l., con sede in Corso Trento e Trieste, n. 35, 63100 Ascoli Piceno (C.F. e Partita IVA: 01891010447), in persona del rappresentante legale pro tempore Matteo Di Sabatino (C.F. DSBMTT78M19H769E), rappresentato e difeso dagli avvocati: Maria Stefania Ottoni del Foro di Ancona (C.F. TTNMST76E53D451B), con studio in Fabriano (AN) – Viale Serafini n.69/P, la quale ha chiesto che ogni comunicazione afferente al processo sia trasmessa all'indirizzo di posta elettronica PEC: stefaniaottoni@pec.studiolegalegirolametti.it e/o al numero di fax 0732628629, unitamente e disgiuntamente all'avv. Luisa Gobbi del Foro di Roma (C.F. GBBLSU59A56H501S), con studio in Roma – Via E. Q. Visconti 103, la quale ha chiesto che ogni comunicazione afferente al processo sia trasmessa all'indirizzo di posta elettronica PEC: luisagobbi@ordineavvocatiroma.org e/o al numero di fax 0668300457, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisa Gobbi in Roma – Via E. Q. Visconti 103.

Il suddetto ricorso è stato proposto CONTRO la Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587) - Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e CONTRO Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.F.: 01484460587), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Sallustio 21, 00187 Roma (RM), (PEC: unioncamere@cert.legalmail.it), rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Pallavicini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F. Confalonieri 5, nonché NEI CONFRONTI DI Emanuela Leli, Sib. Bellini Turist Service di Leli Emanuela, controinteressata, al momento non costituita in giudizio.

Il ricorso ha chiesto al giudice adito l'annullamento

a) della comunicazione disposta dal Responsabile unico del procedimento di Unioncamere, in data 3 agosto 2023, di inammissibilità della domanda di agevolazione presentata dalla Società

DSB Immobiliare Srl, Codice pratica UCB213_ 00610056 (**documento allegato n. 4 al ricorso introduttivo**);

b) dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 n. 45 del 28 aprile 2023, limitatamente alle parti riguardanti la non ammissione della domanda della medesima Società (**documento allegato n. 5 al ricorso introduttivo**);

c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

il ricorso ha chiesto inoltre, a favore del ricorrente, il riconoscimento della concessione dell'agevolazione prevista dal bando relativo alla Misura B.2.1, bando approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022 (**documento allegato n. 1 al ricorso introduttivo**).

Il ricorso enuncia, in sintesi, il seguente svolgimento dei fatti:

1.1 La DSB Immobiliare Srl aveva presentato domanda per ottenere l'agevolazione prevista dalla misura B2.1 ("Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici"), contemplata dal bando approvato dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (d'ora in poi Commissario straordinario), con ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108.

L'allegato n. 1 alla suddetta ordinanza n. 29/2022 disciplina le modalità attraverso cui le imprese richiedenti possono ottenere l'agevolazione (sia l'ordinanza n. 29/2022 sia il citato allegato sono contenuti nel **documento allegato n. 1 al ricorso introduttivo**).

Il responsabile unico del procedimento dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (d'ora in poi Unioncamere), in data 15 dicembre 2022, comunicava, via Pec, alla DSB Immobiliare Srl, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del suddetto bando, che la domanda di agevolazione non era accoglibile e specificava i motivi ostativi (**contenuti nel documento allegato n. 2 al ricorso introduttivo**).

Detta comunicazione specificava che, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241 del 1990, le eventuali osservazioni, anche corredate da documenti, potevano essere trasmesse esclusivamente via PEC, entro e non oltre 10 giorni.

Infine, veniva precisato che, con la comunicazione dei motivi ostativi, era interrotto il termine di conclusione del procedimento e che, dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, sarebbe stata data motivazione nel provvedimento finale.

1.2 In data 23 dicembre 2022, la DSB Immobiliare rispondeva, via PEC, alla comunicazione dei motivi ostativi, con la nota di cui al **documento allegato n. 3 al ricorso introduttivo**).

1.3 Il Responsabile unico del procedimento di Unioncamere, in data 3 agosto 2023, ha comunicato, via PEC, alla DSB Immobiliare Srl di Ascoli Piceno e, per conoscenza, al Commissario straordinario, il non accoglimento della domanda di agevolazione prevista dalla misura B2.1 "Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici".

La domanda è stata dichiarata inammissibile dal Responsabile unico del procedimento con la seguente motivazione (**documento allegato n. 4 al ricorso introduttivo**):

"Il Piano d'impresa presentato non è stato compilato in numerose parti essenziali e sostanziali per la sua ammissione a valutazione, inoltre, è stata rilevata un'errata applicazione del regime di aiuti; parimenti è stata dichiarata non accoglibile la documentazione inviata a seguito di comunicazione del Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che corregge il regime richiesto e integra le numerose e sostanziali parti mancanti nel Piano d'impresa presentato (in particolare: A.1 Scheda anagrafica, -A.2.5 Situazione economica finanziaria, -D.2 Quantità vendute a regime, -E.1 Fatturato previsto, -F.9 Previsioni occupazionali, -G.1 Conto economico previsionale, -G.4 Sostenibilità economica e finanziaria), in quanto l'accoglimento di tali ampie sostanziali integrazioni avrebbe costituito palese violazione del principio di parità di trattamento, oltre che delle "Linee Guida per l'istruttoria delle domande", adottate nella valutazione dell'ammissibilità formale di tutte le domande presentate, garantendo in tal modo l'uniformità e l'oggettività complessiva del procedimento di valutazione".

La suddetta comunicazione ha anche informato la DSB Immobiliare S.r.l. che, con Ordinanza del Commissario straordinario n. 45 del 28 aprile 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, avente ad oggetto: "Approvazione degli Elenchi di interventi nelle Regioni Marche, Lazio, Umbria, per le domande a sportello ed a graduatoria, nonché nella Regione Abruzzo, limitatamente alle domande a sportello, di cui all'Allegato n. 1, art. 14, comma 10, e art. 16, comma 10, dell'Ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022, BANDO misura B2.1 "Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme

di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici” del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”, è stato approvato, tra l’altro, l’elenco delle domande dichiarate non ammissibili **(documento allegato n. 5)**.

Infatti, nell’allegato 2 alla suddetta Ordinanza, nella parte contrassegnata come CGRTS-0024027-A-26/04/2023 – Allegato Utente 1 (A01), a pag. 2, in riferimento alla procedura a sportello, tra le domande non ammesse, è indicata quella della DSB Immobiliare Srl.

Sempre nel testo dell’Ordinanza, nella parte contrassegnata come Allegato 1 al verbale del Comitato di valutazione del 23 febbraio 2023 – Misura B.2.1 – Procedura a sportello, a pag. 6, tra i soggetti non ammessi, è indicata la DSB Immobiliare Srl.

1.4 Anche a fini deflattivi del contenzioso giudiziario, la DSB Immobiliare inviava, in data 5 ottobre 2023, via PEC, al Commissario straordinario e a Unioncamere, istanza di annullamento in autotutela del provvedimento sull’inammissibilità della sua domanda, nonché, dell’Ordinanza commissariale n. 45 del 2023, limitatamente alle parti riguardanti la non ammissione della domanda della medesima Società, con richiesta, per l’effetto, di concessione dell’agevolazione prevista dal bando **(documento allegato n. 7 al ricorso introduttivo)**, ma al momento tale istanza non ha ricevuto alcuna risposta, peraltro non obbligatoria, né era possibile attenderla ancora in considerazione della prossima scadenza dei termini per il ricorso giurisdizionale.

2. Il ricorso si basa sui seguenti MOTIVI DI DIRITTO:

La riferita comunicazione di non ammissione della domanda della DSB Immobiliare Srl e la citata Ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 45 del 2023, limitatamente alle parti riguardanti la non ammissione della domanda della medesima Società sono illegittime per i seguenti motivi di diritto:

2.1. Violazione degli artt. 4 e 9 del bando (lex specialis del procedimento) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022 (documento allegato n. 1 al ricorso introduttivo).

L’art. 14, comma 2, dell’Allegato n. 1 al bando dispone chiaramente che il procedimento di valutazione (delle domande di agevolazione presentate) si compone delle seguenti fasi: a) verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni, regolata dal successivo comma 3 (...). E il comma 3 prosegue: “Nell’ambito dell’attività di cui al comma 2, lettera a), viene verificata la sussistenza degli elementi richiesti ai sensi dell’art. 4 e dell’art.9 relativamente alle caratteristiche delle imprese, dei soggetti richiedenti e dell’iniziativa oggetto della domanda. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 2, lettera a), è

condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 2.

In sintesi, costituisce condizione essenziale, per l'attività di valutazione della domanda di agevolazione, la presenza degli elementi richiesti dagli artt. 4 e 9 dell'Allegato 1 al bando.

La DSB Immobiliare ha presentato tutti gli elementi in questione, come conferma il confronto delle disposizioni dei suddetti articoli con le contestazioni di Unioncamere contenute nel **documento allegato n. 2 al ricorso introduttivo**:

- non è contestato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a). L'unica contestazione è stata la seguente, così espressa nell'ambito della comunicazione dei motivi ostativi: "è stata inserita (nella scheda anagrafica) una sola sede operativa mentre nella domanda on line sono state indicate due sedi". Come si può notare, il requisito della sede operativa è stato comunque soddisfatto, indicando almeno una sede operativa fin dalla presentazione della domanda di agevolazione, poi, in sede di risposta ai motivi ostativi, è stata spiegata la questione della doppia indicazione delle sedi (**vedasi documento allegato n. 3 al ricorso introduttivo, punto A.1**). Inoltre, come stabilisce il citato art. 4, comma 1, lettera a): la disponibilità della sede operativa "deve essere dimostrata, al momento della concessione del finanziamento, pena la decadenza dal beneficio", quindi tale disponibilità poteva essere dimostrata anche in una fase procedimentale successiva;

- circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), è stata contestata, nell'ambito della comunicazione dei motivi ostativi, la mancanza del bilancio 2021. Comunque, a differenza di altri elementi richiesti a pena di esclusione (come risulta dalla formulazione dell'art. 4 e come si avrà modo di verificare tra breve) tale mancanza non è prevista a pena di esclusione, tanto è vero che il Responsabile unico del procedimento dell'Unioncamere, in data 15 dicembre 2022, l'ha comunicata tra i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e il bilancio 2021 è stato presentato in sede di risposta ai motivi ostativi, (**vedasi documento allegato n. 3 al ricorso introduttivo, punto finale**);

- circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d): avere una sede operativa nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 o dimostrarne la disponibilità al momento della concessione del finanziamento, il requisito è stato soddisfatto, come sopra osservato al precedente primo alinea;

- non è stato contestato da Unioncamere il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere e), f), g), h), l) e la presenza delle situazioni di cui al medesimo comma, lettere i), j), k).

L'art. 4, comma 2, dell'Allegato n. 1 al suddetto bando, prevede direttamente le ipotesi di esclusione dalle agevolazioni e recita, infatti: "Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente bando le imprese...". Seguono le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), nessuna delle quali è stata ravvisata da Unioncamere nei confronti della DSB Immobiliare Srl. Infine, Unioncamere non ha ravvisato a carico della DSB Immobiliare la violazione del comma 4 del medesimo art. 4, secondo cui: "Il progetto presentato deve illustrare il programma e/o le attività, i risultati attesi, gli strumenti e l'organizzazione in relazione al valore sinergico dato dall'integrazione. L'accordo di rete deve avere una durata congrua con le finalità e gli obiettivi del programma di investimento da realizzare". Né sono state contestate violazioni dell'art. 9 del bando circa le caratteristiche dei progetti ammissibili.

Per concludere su questo punto, le contestazioni sollevate da Unioncamere alla luce degli artt. 4 e 9 del bando sono due:

- a) l'inserimento nella scheda anagrafica di una sola sede operativa mentre nella domanda on line sono state indicate due sedi. Certamente non si tratta di un motivo di esclusione, tanto è vero che – come sopra osservato - la disponibilità della sede operativa poteva essere dimostrata, al momento della concessione del finanziamento, pena la decadenza dal beneficio;
- b) la mancanza del bilancio 2021, che non è prevista dagli artt. 4 e 9 a pena di esclusione, e tale bilancio è stato presentato dalla DSB Immobiliare in sede di risposta ai motivi ostativi.

Pertanto, il provvedimento di non accoglimento della domanda presentata ed integrata, dalla DSB Immobiliare, è del tutto infondato in base a quanto disposto dal bando approvato dal Commissario straordinario con l'ordinanza n. 29 del 2022 e dall'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.

La questione della violazione dell'art. 10-bis da ultimo citato viene esaminata nel successivo punto 2.2.

2.2. Violazione dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per contraddittorietà ed insufficienza della motivazione di inammissibilità della domanda della DSB Immobiliare contenuta nella comunicazione del Responsabile unico del procedimento di Unioncamere, in data 3 agosto 2023. Eccesso di potere per insufficienza e incompletezza dell'istruttoria determinato dal mancato esame della risposta ai motivi ostativi presentata dalla DSB Immobiliare. Difetto di motivazione.

Dalla lettura della comunicazione del responsabile del procedimento di Unioncamere, in data 3 agosto 2023, alla DSB Immobiliare e, per conoscenza, al Commissario straordinario, di non accoglimento della domanda di agevolazione (**documento allegato n. 4 al ricorso**

introduttivo) risulta che Unioncamere non ha minimamente esaminato la risposta ai motivi ostativi presentata, con i relativi documenti, dalla DSB Immobiliare.

Né si potrebbe obiettare che il mancato esame di questa risposta è dovuto alla circostanza che il responsabile unico del procedimento di Unioncamere, in data 15 dicembre 2022, già aveva comunicato, via Pec, alla DSB Immobiliare Srl che la domanda di agevolazione non era accoglibile ai sensi dell'art. 14, comma 6, del bando (**documento allegato n. 2 al ricorso introduttivo**).

Per essere più precisi, l'art. 14, comma 6, del bando dispone: “Nel caso in cui la documentazione prodotta o integrata non soddisfi i requisiti di accesso, il Soggetto gestore (cioè Unioncamere) invia una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Invece, il comma 5 del medesimo art. 14 prevede: “Il Soggetto gestore può effettuare, per la sola fase dell'istruttoria di cui al comma 2 lett. a), una sola richiesta di integrazioni o di chiarimenti a mezzo di posta certificata, necessari rispetto ai dati e documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni richiesti devono essere trasmessi dal soggetto interessato entro il termine perentorio indicato dal Soggetto gestore, di massimo 10 giorni naturali e consecutivi, pena la decadenza della domanda di agevolazione che, ove si verifichi, viene comunicata ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. I termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte del Soggetto gestore sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni”.

In sostanza, si potrebbe ritenere che il comma 6 comporti una immediata inaccoglibilità della domanda, mentre il comma 5 richieda, prima dell'eventuale provvedimento di non accoglimento della domanda, la formulazione dei motivi ostativi e il successivo esame della risposta fornita dall'interessato ai motivi ostativi.

In realtà questa distinzione non ha pregio in considerazione di parecchi elementi:

a) la formulazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241 del 1990 è continuamente richiesta dall'art. 14 del bando, fino a farne il tema caratterizzante dell'art. 14: in tal senso dispongono i commi 1, 5, 6 e 11. In particolare, anche il comma 6 stabilisce che il responsabile del procedimento debba inviare una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Bisogna pure considerare che il procedimento di valutazione delle domande previsto dal bando è basato non su una immediata contrapposizione tra il responsabile del procedimento e il soggetto presentatore della domanda, ma su un confronto dialettico al fine di ottenere la presentazione di domande soddisfacenti sotto il profilo dei requisiti di accesso; proprio per

questa ragione l'art. 14 del bando richiama continuamente l'utilizzazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10-bis della legge 241 del 1990.

L'immediata contrapposizione, inoltre, sarebbe del tutto ingiustificata, considerati i problemi tecnici determinati dalla difettosa piattaforma organizzata da Unioncamere per il ricevimento delle domande delle imprese (si veda al riguardo quanto esposto nel **documento allegato n. 6**);

b) nel precedente punto 2.1. dei presenti motivi di diritto, è stato messo in evidenza che i motivi ostativi comunicati alla DSB Immobiliare non includevano requisiti ed elementi richiesti dal bando a pena di decadenza o di esclusione. Inoltre, la risposta ai motivi ostativi è stata richiesta dal responsabile del procedimento ed è stata fornita dalla DSB Immobiliare non soltanto in ossequio a una esigenza meramente formale ma perché era possibile farvi fronte anche sotto il profilo sostanziale, proprio perché non si trattava di requisiti ed elementi fissati a pena di decadenza o di esclusione;

c) l'esame della comunicazione inviata dal responsabile unico del procedimento, in data 15 dicembre 2022, alla DSB Immobiliare (**documento allegato n. 2 al ricorso introduttivo**), come già accennato nel precedente punto 1A), dimostra che tale comunicazione è così strutturata (conformemente a quanto disposto dal bando di cui al **documento allegato n. 1 al ricorso introduttivo**): specificazione dei motivi ostativi (pag. 1); invito a presentare eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241 del 1990, anche corredate da documenti (alla fine di pag. 1); segnalazione che eventuali osservazioni e documenti dovranno pervenire entro e non oltre dieci giorni (inizio di pag. 2); ulteriore segnalazione che, dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, sarebbe stata data motivazione nel provvedimento finale (secondo periodo di pag. 2); avvertimento che la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza interrompe il termine di conclusione del procedimento (terzo periodo di pag. 2). In sintesi, nella suddetta comunicazione sono presenti tutti gli elementi che caratterizzano l'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990;

d) infine, come sopra ricordato, l'art. 14, comma 6, del bando dispone testualmente: "Nel caso in cui la documentazione prodotta o **integrata** non soddisfi i requisiti di accesso, il Soggetto gestore (cioè Unioncamere) invia una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241". Quindi, lo stesso comma 6 fa riferimento non solo alla documentazione inizialmente presentata dalle imprese, ma anche a quella successivamente integrata in virtù della risposta ai motivi ostativi.

La DSB Immobiliare ha controdedotto ai motivi ostativi, come risulta dal punto 1B dello svolgimento dei fatti sopra riferito (**documento allegato n. 3 al ricorso introduttivo**).

L'art. 10-bis della legge 241 del 1990 dispone espressamente, tra l'altro: **“Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni”**.

Nonostante questa disposizione, la motivazione di inammissibilità della domanda della DSB Immobiliare, contenuta nella comunicazione del Responsabile unico del procedimento di Unioncamere, in data 3 agosto 2023 (**documento allegato n. 4 al ricorso introduttivo**) non ha tenuto minimamente conto della risposta ai motivi ostativi, con i relativi documenti, fornita dalla DSB Immobiliare, ma la motivazione si limita ad affermare che l'accoglimento “di ampie sostanziali integrazioni avrebbe costituito palese violazione del principio di parità di trattamento, oltre che delle “Linee Guida per l'istruttoria delle domande”, adottate nella valutazione dell'ammissibilità formale di tutte le domande presentate, garantendo in tal modo l'uniformità e l'oggettività complessiva del procedimento di valutazione”.

In pratica, con la comunicazione del 3 agosto 2023 di inammissibilità della domanda, si assiste ad un inammissibile ripensamento del Responsabile del procedimento, che prescinde dalle risposte fornite dalla DSB Immobiliare e dal rispetto dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 “in quanto l'accoglimento di tali ampie sostanziali integrazioni avrebbe costituito palese violazione del principio di parità di trattamento, oltre che delle “Linee Guida per l'istruttoria delle domande”, adottate nella valutazione dell'ammissibilità formale di tutte le domande presentate, garantendo in tal modo l'uniformità e l'oggettività complessiva del procedimento di valutazione”.

Sotto questo profilo, la motivazione è del tutto contraddittoria e insufficiente. Contraddittoria, perché rende vana la comunicazione e la risposta ai motivi ostativi. Se il Responsabile del procedimento fosse stato veramente convinto di questa situazione, a che scopo ha formulato i vari motivi ostativi ed ha atteso la risposta? Fin da subito, avrebbe potuto rilevare che l'ampiezza e la rilevanza (a suo dire) dei motivi ostativi rendevano inaccoglibile qualsiasi risposta.

Soprattutto, come posto in evidenza dalla giurisprudenza: un'applicazione corretta dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 esige, non solo che l'Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio pre-decisorio attivato

dall'adempimento procedurale in questione (Cons. Stato, Sez. I, 25 marzo 2015, n. 80; Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2018 n. 2615). Solo il modus procedendi appena descritto permette che la disposizione di riferimento assolva la sua funzione di consentire un effettivo ed utile confronto dialettico con l'interessato prima della formalizzazione dell'atto negativo, evitando che si traduca in un inutile e sterile adempimento formale (Cons. Stato, Sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2123; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 4 maggio 2023, n. 7586).

La motivazione è anche del tutto insufficiente, perché la invocata violazione del principio di parità di trattamento postula la necessità di un criterio oggettivo di misurazione di questa parità, mentre quello esposto dal Responsabile del procedimento è un criterio del tutto personale e soggettivo.

Il criterio oggettivo è quello della presenza di atti richiesti dal bando a pena di esclusione, situazione che, come esposto nel precedente punto 2.1. dei motivi di diritto, non ricorre nel caso di specie. Si possono vedere al riguardo le sentenze: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 1° agosto 2023, n. 4680; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 8 agosto 2022, n.11087; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 2 dicembre 2015, n.2507.

La motivazione è, inoltre, del tutto insufficiente, perché introduce all'improvviso le Linee Guida per l'istruttoria delle domande che non sono previste dal bando e, comunque, non sono state preventivamente fornite alla DSB Immobiliare per la predisposizione della domanda di agevolazione per la Misura B.2.1. in oggetto. Tali Linee Guida non sono neppure rintracciabili sul sito di Unioncamere.

La motivazione in violazione del citato art. 10-bis, insufficiente e contraddittoria per quanto sopra evidenziato, appare il frutto di una decisione frettolosa. Infatti, la suddetta comunicazione del Responsabile del procedimento del 3 agosto 2023, come una sorta di fulmine a ciel sereno, avverte che, con Ordinanza del Commissario straordinario n. 45 del 28 aprile 2023 (ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, avente ad oggetto: "Approvazione degli Elenchi di interventi nelle Regioni Marche, Lazio, Umbria, per le domande a sportello ed a graduatoria, nonché nella Regione Abruzzo, limitatamente alle domande a sportello, di cui all'Allegato n. 1, articolo 14, comma 10, e articolo 16, comma 10, dell'Ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022, BANDO misura B2.1 "Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici" del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza"), è stato approvato, addirittura dal

28 aprile 2023, vale a dire da più di tre mesi, l'elenco delle domande dichiarate non ammissibili.

Così che, nell'allegato 2 all'Ordinanza n. 45 del 2022, nella parte contrassegnata come CGRTS-0024027-A-26/04/2023 – Allegato Utente 1 (A01), a pag. 2, in riferimento alla procedura a sportello, tra le domande non ammesse, è indicata quella della DSB Immobiliare Srl.

Sempre nel testo dell'Ordinanza n. 45, nella parte contrassegnata come Allegato 1 al verbale del Comitato di valutazione del 23 febbraio 2023 – Misura B.2.1 – Procedura a sportello, a pag. 6, tra i soggetti non ammessi, è indicata la DSB Immobiliare Srl.

È necessario, infine, rilevare a proposito dell'incompletezza e dell'insufficienza dell'istruttoria condotta da Unioncamere che diversi problemi tecnici sono stati determinati dalla piattaforma predisposta da Unioncamere e sono sorti per la DSB Immobiliare fin dal momento della presentazione, in data 15 settembre 2022, della domanda di agevolazione sulla piattaforma di Unioncamere. Problemi alla fine risolti dalla DSB Immobiliare che, però, hanno ingiustificatamente complicato la serena presentazione della sua domanda nei ristretti termini fissati.

Per detti problemi si rinvia al **documento allegato n. 6 al ricorso introduttivo**.

Il ricorso contiene anche l'Istanza al Presidente della sezione del TAR Lazio, Roma, cui è assegnato il presente ricorso per ottenere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, considerato che in uno dei provvedimenti impugnati con il ricorso: l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 45 del 28 aprile 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, avente ad oggetto: "Approvazione degli Elenchi di interventi nelle Regioni Marche, Lazio, Umbria, per le domande a sportello ed a graduatoria, nonché nella Regione Abruzzo, limitatamente alle domande a sportello, di cui all'Allegato n. 1, articolo 14, comma 10, e articolo 16, comma 10, dell'Ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022, BANDO misura B2.1 "Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza", è indicato un gran numero di potenziali controinteressati e che appare opportuno che il contraddittorio sia esteso a tutti i soggetti ammessi alle agevolazioni in seguito alla procedura a sportello; considerato altresì che la notificazione del ricorso nei modi ordinari è particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio.

L'istanza è stata accolta con l'ordinanza del Presidente del TAR Lazio, Sez. V, n. 31 del 2024, integralmente riportata nella richiesta di notifica per pubblici proclami, nonché alla stessa allegata.

Infine, il ricorso contiene le seguenti **CONCLUSIONI**: Si conclude affinché il TAR Lazio, in seguito alla preliminare autorizzazione della notificazione mediante pubblici proclami, nel merito ogni contraria richiesta ed eccezione reietta, in pieno accoglimento delle tesi qui esposte, con il favore delle spese di giustizia, competenze ed onorari, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo, voglia disporre l'annullamento:

a) della comunicazione da parte del Responsabile unico del procedimento di Unioncamere, in data 3 agosto 2023, di inammissibilità della domanda di agevolazione presentata dalla Società DSB Immobiliare Srl, Codice pratica UC-B213_00610056 (**documento allegato n. 4 al ricorso introduttivo**);

b) dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 n. 45 del 28 aprile 2023, limitatamente alle parti riguardanti la non ammissione della domanda della medesima Società (**documento allegato n. 5 al ricorso introduttivo**);

c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

e il riconoscimento, a favore della ricorrente, della concessione dell'agevolazione prevista dal bando relativo alla Misura B.2.1, bando approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022 (**documento allegato n. 1 al ricorso introduttivo**).

Dopo le suddette conclusioni e la dichiarazione ai fini della normativa sul contributo unificato, viene riportato l'elenco dei documenti depositati:

Documento Allegato n. 1: Bando approvato dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108;

Documento Allegato n. 2: Comunicazione del responsabile unico del procedimento di Unioncamere, in data 15 dicembre 2022, alla DSB Immobiliare Srl, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del bando di cui all'allegato 1 che la domanda di agevolazione non era accoglibile con la specificazione dei motivi ostativi;

Documento Allegato n. 3: Risposta, in data 23 dicembre 2022, della DSB Immobiliare al responsabile del procedimento sui motivi ostativi;

Documento Allegato n. 4: Comunicazione del responsabile del procedimento di Unioncamere, in data 3 agosto 2023, alla DSB Immobiliare e, per conoscenza, al Commissario straordinario, di non accoglimento della domanda di agevolazione;

Documento Allegato n. 5: Ordinanza del Commissario straordinario n. 45 del 28 aprile 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, avente ad oggetto: "Approvazione degli Elenchi di interventi nelle Regioni Marche, Lazio, Umbria, per le domande a sportello ed a graduatoria, nonché nella Regione Abruzzo, limitatamente alle domande a sportello, di cui all'Allegato n. 1, articolo 14, comma 10, e articolo 16, comma 10, dell'Ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022, BANDO misura B2.1 "Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici" del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";

Documento Allegato n. 6: Problemi tecnici determinati dalla piattaforma predisposta da Unioncamere e sorti per la DSB Immobiliare fin dal momento della presentazione, in data 15 settembre 2022, della domanda di agevolazione sulla piattaforma di Unioncamere. Problemi alla fine risolti dalla DSB Immobiliare che, però, hanno ingiustificatamente complicato la serena presentazione della sua domanda nei ristretti termini fissati;

Documento allegato n. 7: Istanza di annullamento in autotutela, presentata dalla DSB Immobiliare, del provvedimento sull'inammissibilità della sua domanda, nonché, dell'Ordinanza commissariale n. 45 del 2023, limitatamente alle parti riguardanti la non ammissione della domanda della medesima Società, con richiesta, per l'effetto, di concessione dell'agevolazione prevista dal bando.

In ottemperanza all'ordinanza del Presidente del TAR Lazio – Roma – Sez. V, n. 31/2024, si notifica per pubblici proclami il sopra identificato ricorso R.G. n. 14807/23, anche ai seguenti controinteressati, soggetti ammessi alle agevolazioni in seguito alla procedura a sportello, i cui nominativi sono reperibili alle pagine 17, 19, 20 e 21 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 45 del 28 aprile 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, avente ad oggetto: "Approvazione degli Elenchi di interventi nelle Regioni Marche, Lazio, Umbria, per le domande a sportello ed a graduatoria, nonché nella Regione Abruzzo, limitatamente alle domande a sportello, di cui all'Allegato n. 1, articolo 14, comma 10, e articolo 16, comma 10, dell'Ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022, BANDO misura B2.1 "Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di

investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici” del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”:

- 1) MAGRELLI OSPITALITA' Srl, con sede in Cascia (PG);
- 2) OVERSEAS BUILDING INVESTMENTS, con sede in Pietracamela (TE);
- 3) BORGO STORICO SEGHETTI PANICHI S.R.L., con sede in Castel di Lama (AP);
- 4) S.I.G.E.T. Srl, con sede in Pietracamela (TE);
- 5) IL COLLACCIO DI RAFFAELE BALDONI & C. S.A.S., con sede in Preci (PG);
- 6) COL DI PIETRA DI TEODORI ALESSANDRO & C. S.A.S., con sede in Loro Piceno (MC);
- 7) ITALIA AUTHENTICA S.R.L., con sede in Arrone (TR);
- 8) SIB. BELLINI TURIST SERVICE DI LELI EMANUELA, con sede in Fiastra (MC);
- 9) YUKI FILM S.R.L., con sede in Tolentino (MC);
- 10) AREA – S.R.L., con sede in L'Aquila;
- 11) RISTORANTE HOTEL PINA DI GRASSELLI LIVIANA, con sede in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE);
- 12) IL POGGIO DEI FRATELLI FIORAVANTI S.A.S. DI FIORAVANTI MARCO & C, con sede in Ascoli Piceno;
- 13) CASA M. DI ANDREA TOMBOLINI & C. S.N.C., con sede in Ripe San Ginesio (MC);
- 14) RISTORANTE CASTEL DI LUCO S.N.C. DI AMICI LAURA E FRANCESCO, con sede in Arquata del Tronto (AP);
- 15) SE.CO.MAN. DI CURTI AUGUSTO, con sede in Force (AP);
- 16) LE CASE DI GIOSUE' FRANCESCA & C. S.A.S., con sede in Macerata;
- 17) DITTA INDIVIDUALE FABRIZI DAVID, con sede in Montemonaco (AP);
- 18) LEODE – SOC. A R.L., con sede in San Severino Marche (MC);
- 19) LE CLARISSE DI IUROVICI VOICHITA, con sede in Sarnano (MC);
- 20) AZIENDA AGRICOLA FABRIZI FAUSTO, con sede in Fiastra (MC);
- 21) HOTEL CURSULA SNC DI GIUSTINI ALESSANDRO E GIAMPIERO, con sede in Cascia (PG).

L'ordinanza presidenziale n. 31 dell'8 gennaio 2024, dispone anche che venga indicato lo stato attuale del giudizio e il sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile.

A tal fine, si avverte che è stata fissata l'udienza pubblica del 21 febbraio 2024 per la trattazione del ricorso e che sul sito www.giustizia-amministrativa.it, alla voce TAR Lazio,

Roma, indicando il ricorso numero 14807 del 2023, sono reperibili tutte le informazioni sullo svolgimento del relativo processo.

Fabriano, 17.01.2024

Avv. Maria Stefania Ottoni



Firmato digitalmente da:

OTTONI MARIA STEFANIA

Firmato il 17/01/2024 11:15

Seriale Certificato: 46734134886375459948170983668193493872

Valido dal 07/09/2022 al 06/09/2025

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3